



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 15/04/2004

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI DECRETO 3 febbraio 2004, n. 4

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 16/04/2002, ha approvato la relazione, il piano particellare di esproprio e l'elenco delle ditte da espropriare delle aree occorrenti per la esecuzione del progetto di Allocazione delle iniziative produttive in attuazione dei PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, approvato con D.P.C.M. 11/07/1970 e P.P. in variante, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 15 8/02 del 09/04/2002 Zona 1 - Area a Sud della Strada Provinciale Bari - Modugno;
- Visto che con lo stesso provvedimento n. 173 del 16/04/2002, a norma del combinato disposto dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 27/85, l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili.
- Considerato che con il su citato provvedimento, il C.d.A. di detto Consorzio, oltre a dichiarare la conformità del progetto alle previsioni della variante al Piano Particolareggiato dell'agglomerato di Bari - Modugno di cui il Consorzio è dotato ha inoltre:
 - approvato la relazione che accompagna il progetto;
 - approvato il piano particellare grafico e l'elenco delle ditte proprietarie delle aree da espropriare;
 - fissato, al punto 10 della succitata delibera, i termini iniziali e finali entro i quali dovranno iniziare e compiersi i lavori e le espropriazioni (entro 1 anno dalla data di approvazione dello stesso provvedimento ed entro 5 anni dal loro inizio);
- Visto che con decreto n. 96 del 20/05/2002, il dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari, a seguito di istanza del Consorzio ASI, ha autorizzato il Consorzio per lo Sviluppo di Bari. ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza, gli immobili ricadenti nei territori dei Comuni di Bari e Modugno, necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- Vista la nota n. 235 GS/EDM del 23 /01/2004, con la quale il Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari ha dichiarato:
 - di aver provveduto a trasmettere ai Comuni di competenza gli atti previsti dall'art. 10 Legge n. 865/71 del 22/10/71;
 - ha chiesto a questa Amministrazione la emissione del decreto di determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione secondo quanto stabilito negli elenchi contenenti il calcolo delle indennità di espropriazione e di occupazione da offrire alle ditte espropriande, approvati

con deliberazione n. 49/2004 del 19/01/2004 emessa dallo stesso Commissario straordinario del Consorzio in argomento;

- Visto che ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 20/2000, il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Amministrazione;

- Vista la Legge n. 865/71;

- Vista la Legge n. 1/78;

- Visto il TUEL n. 267/2000

DECRETA

Art.1

L'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione, da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Bari e Modugno, per la realizzazione dei lavori del Progetto di allocazione delle iniziative produttive in attuazione del vigente piano regolatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari - Zona 1 - Area a Sud della Strada Provinciale Bari - Modugno, è determinata così come indicato nell'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato, oltre alle indennità di occupazione, che corrisponderanno per ciascuna particella agli interessi legali sulla indennità di espropriazione, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP., decurtando del 40% l'importo previsto alla voce "indennità di espropriazione.", con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge n. 865/71, da corrispondere al fittavolo, al colono e al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71, è fissata nella misura indicata dai VAM stabiliti dalla competente Commissione Provinciale di cui all'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Dott. Anna Lisa Camposeo